

Copia



COMUNE DI CERVENO

PROVINCIA DI BRESCIA



UNIONE dei COMUNI
della MEDIA VALLE
CAMONICA
"Civiltà delle Pietre"

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 50 DEL 18/07/2023

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000)

L'anno **duemilaventitre** addì **diciotto** del mese di **luglio** alle ore **diciotto** e minuti **quaranta** in seguito a convocazione disposta dal Presidente, presso la SALA DELLA GIUNTA DEL COMUNE DI CERVENO, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ROMANO MARZIA - Sindaco	Sì
2. ALBERTELLI MARCO - Vice Sindaco	Sì
3. PASSONI MICHELA	No
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario comunale, AVV. CARMEN MODAFFERI, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato nell'oggetto sopra riportato posto all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il comma 2 dell'art.175 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i. – TUEL che recita: “Le variazioni di bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater”;

VISTO il comma 5 bis dell'art.175 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i. – TUEL che recita: “L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui comma 5-quater, e le seguenti variazioni di bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

- Variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti ad entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art.187, comma 3-quinquies;
- Variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma e da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;
- Variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;
- Variazione delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio non sia negativo;
- Variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art.3, comma 5, del D.Lgs 23 giugno 2011, n.118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;
- Variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione;

VISTO il comma 5-quater dell'art.175 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i. che recita: “Nel rispetto di quanto previsto nei regolamenti di contabilità, i responsabili di spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, posso effettuare, per ciascuno degli esercizi di bilancio:

- Le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti ed ai trasferimenti in conto capitale che sono di competenza della Giunta;
- La variazione di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art.3, comma 5, del D.Lgs 23 giugno 2011, n.118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni al fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla Giunta;
- Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti ad entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
- Le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati

- all'Ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'Ente;
- Le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi riguardanti le partire di giro e le operazioni per conto terzi;
 - In caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati a contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'art.3, comma 4 del D.Lgs 23 giugno 2011, n.118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla Giunta.

VISTO il comma 3 dell'art. 175 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i. che recita: "Le variazioni di bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

- L'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
- L'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
- L'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
- Le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
- Le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
- Le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'Ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'Ente;

VISTO l'art.10, comma 4 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i. che recita: "Alle variazioni di bilancio di previsione, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato n.8;

VISTO il Bilancio di Previsione 2023/2025 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26/04/2023;

RILEVATO che sulla presente variazione di bilancio non è previsto il parere dell'Organo di Revisione in considerazione di quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lettere b), punto 2 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i. che recita:

"L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

-
- Pareri, con le modalità stabilite dal regolamento in materia di:
.....
 - Proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della Giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;
- "

VISTO l'art. 162, comma 1 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i. che recita: "Gli Enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le

previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al d.Lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m;”

VISTO l’art. 162, comma 6, primo periodo del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i. che recita; “Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo”;

VISTO il D.Lgs n.267/2000 e sm.i.;

VISTO il D.Lgs n.118/2011 e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE, per le motivazioni esplicitate in premessa, le variazioni di cassa 2023 del bilancio di previsione 2023/2025, di cui all’allegato 8/1 depositato agli atti;

DI DARE ATTO che risultano rispettati i principi di cui ai commi 1 e 6, primo periodo, dell’art. 162 del TUEL, esplicitati in premessa;

DI TRASMETTERE copia della presente all’organo di revisione dando atto che sulla presente non è prevista l’espressione del parere come stabilito dall’art. 239, comma 1, lettera b) punto 2 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.;

DI INVIARE la presente, per competenza, all’Ufficio Segreteria, all’Ufficio Ragioneria e a tutti gli altri Uffici interessati dalla presente variazione di cassa;

DI DICHIARARE, con successiva e separata unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs 267/00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
ROMANO MARZIA

Il Segretario
AVV. CARMEN MODAFFERI

** Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate*